

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Atto di costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario con istanza cautelare in sede giurisdizionale (art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

nell'interesse del sig. **MATTIOLI LUCA** (c.f. MTTLCU70T15E897Z), nato a Mantova il 15.12.1970 e residente in 46019 – Viadana (MN), Via Argine Ceriana, n. 134, int. B, quale titolare della ditta individuale “**CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA**”, con sede legale in 46019 – Viadana (MN), Via Argine Ceriana, n. 134 B (P. IVA: 02134830203), N. REA MN- 227180 - PEC lucamattioli@pec.net, assistito, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Barreca (cf BRRGPP67C07H224M), con studio in Mantova, Via della Conciliazione, n. 19 (indirizzi ai quali inviare le comunicazioni: fax 0376318755 - PEC giuseppe.barreca@mantova.pecavvocati.it), il quale ha ritualmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

contro

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** in persona del Ministro p.t., con sede in Via Veneto, 33 - 00187 Roma, c.f. 80230390587, PEC notifichepct@pec.mise.gov.it rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Viale America, 201 - 00144 Roma, PEC dgiai.div5@pec.mise.gov.it rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché contro

VERDE IDEA DI PINA ALESSANDRA, in persona dell'omonima titolare, corrente in Via Crema 80 - 24058 - Romano di Lombardia (BG), c.f. PNILSN81R66B3930 – n. REA 470637, PEC alessandrapina@pec.it (per quanto occorer possa),

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare
dell'esecutività e/o esecutorietà**

a) della comunicazione, notificata a mezzo PEC il 17.05.2023, avente a oggetto: "... Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 123, e ss.mm.ii. – Decreto ministeriale 30 luglio 2021 e Decreto direttoriale 2 maggio 2022 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Comunicazione di diniego della domanda di contributo Ditta CORTE CAMERLENGA di MATTIOLI LUCA - c.f. MTTLCU70T15E897Z Codice identificativo domanda: FIA_00000048...", assunta dal "... Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI ..." in persona del Direttore Generale p.t. (**doc. 1**),

b) della comunicazione dei motivi ostativi notificata a mezzo PEC il 26.09.2022 avente a oggetto "... Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 123, e ss.mm.ii. - Decreto 30 luglio 2021 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Impresa CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA c.f. MTTLCU70T15E897Z Codice identificativo domanda FIA 00000048 ..." (**doc.**

c) dei seguenti decreti direttoriali e relativi allegati sottoscritti in data 5 agosto 2022 (**doc. 3**), 23 settembre 2022 (**doc. 4**), 29 settembre 2022 (**doc. 5**), 14 dicembre 2022 (**doc. 6**) 22 marzo 2023 (**doc. 7**) 06 giugno 2023 (**doc. 8**) e 26 giugno 2023 (**doc. 9**);

d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, anche non noto, potenzialmente lesivo degli interessi e dei diritti dell'odierna parte ricorrente

previa disapplicazione

per quanto occorrer possa, del D.M. 30.06.2021 (**doc. 10**) e dei decreti direttoriali 02.05.2022 (**doc. 11**) e 13.05.2022 (**doc. 12**), con i relativi allegati, con riguardo a tutte quelle norme, disposizioni e definizioni, intese a escludere le imprese agricole identiche a quella gestita dal ricorrente per gli illegittimi motivi indicati nelle comunicazioni di diniego (cfr. doc. 1) e dei motivi ostativi (cfr. doc. 2)

premessso

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 13 settembre 2023, notificato a tutte le parti in data 13 settembre 2023 (**All_B**), il ricorrente ut supra ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare; il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

CON ISTANZA CAUTELARE

nell'interesse del sig. **MATTIOLI LUCA** (c.f. MTTLCU70T15E897Z), nato a Mantova il 15.12.1970 e residente in 46019 – Viadana (MN), Via Argine Ceriana, n. 134, int. B, quale titolare della ditta individuale “**CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA**”, con sede legale in 46019 – Viadana (MN), Via Argine Ceriana, n. 134 B (P. IVA: 02134830203), N. REA MN- 227180 - PEC lucamattioli@pec.net, assistito, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Barreca (cf BRR GPP 67C07 H224M), giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto *ex lege* (**all_A**) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Pisani (cf PSN FBA 63P29 H501G - fabiopisani@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, in Via Circonvallazione Clodia, n. 36/A, 00195 Roma – entrambi iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori - con domicilio digitale e con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ai fini e per gli effetti di legge, oltre che ai sensi degli artt. 136 e segg. c.p.c., a mezzo *fax* al n. 0376 318755 o al seguente indirizzo PEC

giuseppe.barreca@mantova.pecavvocati.it

RICORRE

avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare

dell'esecutività e/o esecutorietà

a) della comunicazione, notificata a mezzo PEC il 17.05.2023, avente a oggetto: “... *Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 123, e ss.mm.ii. – Decreto ministeriale 30 luglio 2021 e Decreto direttoriale 2 maggio 2022 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Comunicazione di diniego della domanda di contributo Ditta CORTE CAMERLENGA di MATTIOLI LUCA - c.f. MTTLCU70T15E897Z Codice identificativo domanda: FIA_00000048...*”, assunta dal “... *Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI*

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

ALLE IMPRESE DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI ...” in persona del Direttore Generale p.t. (**doc. 1**),

b) della comunicazione dei motivi ostativi notificata a mezzo PEC il 26.09.2022 avente a oggetto “... *Legge 27 dicembre 2019, n.160, articolo 1, comma 123, e ss.mm.ii. - Decreto 30 luglio 2021 - Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Impresa CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA c.f. MTTLCU70TI5E897Z Codice identificativo domanda FIA 00000048 ...*” (**doc.**

c) dei seguenti decreti direttoriali e relativi allegati sottoscritti in data 5 agosto 2022 (**doc. 3**), 23 settembre 2022 (**doc. 4**), 29 settembre 2022 (**doc. 5**), 14 dicembre 2022 (**doc. 6**) 22 marzo 2023 (**doc. 7**) 06 giugno 2023 (**doc. 8**) e 26 giugno 2023 (**doc. 9**);

d) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, anche non noto, potenzialmente lesivo degli interessi e dei diritti dell'odierna parte ricorrente

previa disapplicazione

per quanto occorrer possa, del D.M. 30.06.2021 (**doc. 10**) e dei decreti direttoriali 02.05.2022 (**doc. 11**) e 13.05.2022 (**doc. 12**), con i relativi allegati, con riguardo a tutte quelle norme, disposizioni e definizioni, intese a escludere le imprese agricole identiche a quelle gestite dal ricorrente per gli illegittimi motivi indicati nelle comunicazioni di diniego (cfr. doc. 1) e dei motivi ostativi (cfr. doc. 2)

contro

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** in persona del Ministro p.t., con sede in Via Veneto, 33 - 00187 Roma, c.f. 80230390587, PEC notifichepct@pec.mise.gov.it rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI FISCALI in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Viale America, 201 - 00144 Roma, PEC

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

dgiai.div5@pec.mise.gov.it rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché contro

VERDE IDEA DI PINA ALESSANDRA, in persona dell'omonima titolare, corrente in Via Crema 80 - 24058 - Romano di Lombardia (BG), c.f. PNILSN81R66B393O – n. REA 470637, PEC alessandrapina@pec.it (per quanto occorer possa),

IN FATTO

1) Con l'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico uno specifico "*Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole*" con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022.

2) Successivamente, con il decreto 30.07.2021 del Ministro dello sviluppo economico (oggi MIMIT e così in prosieguo), sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono state stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo.

3) Il 2 maggio 2022, poi, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese MIMIT, ha definito i termini di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

4) Preso atto della suddetta regolamentazione, il 23.05.2022 il ricorrente ha avanzato domanda intesa a ottenere le "... *agevolazioni per gli investimenti innovativi delle imprese agricole ...*" previste dalle richiamate disposizioni normative (**doc. 13**)

5) Nella stessa richiesta, Mattioli Luca ha dichiarato – tra l'altro – di: esercitare le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; determinare il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; essere attivo nel settore della produzione agricola primaria; configurare una impresa di micro dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014; essere regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – dal 10.01.2006 (cfr. doc. 13 e **doc. 14**)

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

6) Il ricorrente si è pure impegnato: “...a) ad avviare l'investimento successivamente alla data di presentazione della ... domanda di agevolazione; b) a sostenere le spese per l'acquisto dei beni oggetto di agevolazione successivamente alla data di presentazione della ... domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione; c) ad effettuare un investimento inerente: ... alla trasformazione di prodotti agricoli; ... alla commercializzazione di prodotti agricoli; d) ad effettuare un investimento che non si pone in contrasto con i divieti e le limitazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014; e) ad effettuare un investimento che non si pone in contrasto con i divieti e le limitazioni di cui all'articolo al Capo I del regolamento (UE) n. 702/2014; f) sostenere spese che hanno ad oggetto l'acquisizione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa, e in particolare ... beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, compresi negli allegati A e/o B della legge n. 232/2016 ...” (cfr. doc. 1), così come sono stati puntualmente descritti nella stessa domanda: “...

Unità produttiva interessata dall'investimento
Indirizzo: Via Argine Ceriana, 134 B- Bellaguarda CAP: 46019
Comune: Viadana Provincia: Mantova
Regione: Lombardia

Elenco dei beni previsti nell'investimento:

ID bene ⁸	Descrizione del bene	Costo del bene € ⁹	Categoria del bene ¹⁰	Fornitore
01	Impianto di stagionatura	23.000,00	Bene strumentale 4.0	Frigoimpianti
02	Sistema di pesatura	5.250,00	Bene strumentale 4.0	Naonix srl
03	Insaccatrice	30.000,00	Bene strumentale 4.0	Omet Foodtech srl

Totale spese previste per l'acquisto di beni strumentali 4.0: € 58.250,00.....

...”, obbligandosi, altresì, a quanto di seguito “...Data prevista di avvio dell'investimento: 01/06/2022 - Data prevista per la conclusione dell'investimento: 31/03/2023 - Codice attività cui è finalizzato l'investimento (classificazione ATECO 2007): 10.13 ...” (cfr. doc. 1).

7) Pertanto, Mattioli Luca ha chiesto “... la concessione di agevolazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00, nella forma del contributo a fondo perduto secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 luglio 2021, a fronte di un investimento di importo pari a euro 58.250,00 per l'acquisto di beni strumentali 4.0 e pari euro 0,00 per l'acquisto di altri beni strumentali ...” (cfr. doc. 1).

8) Nonostante la presenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, che quelli di fatto e di diritto, con PEC “... *Protocollo nr 331832 - del 26/09/2022* ...” il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione V - Accesso al credito e Incentivi fiscali, in persona del Dirigente p.t. ha comunicato gli asseriti (ma affatto non provati) “... *motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Impresa CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA - c.f. MTTLCU70T1 SE897Z Codice identificativo domanda FIA_00000048* ...” (cfr. doc. 2).

9) In tale comunicazione, il MIMIT ha sostenuto che con “...*riferimento alla domanda di contributo in oggetto, presentata in data 23/05/2022 da codesta impresa, ...*” la stessa istanza non sarebbe risultata ammissibile “...*per la seguente motivazione: 1. l'impresa non risulta essere iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b) del citato decreto 30 luglio 2021...*”; nel contempo, lo stesso dicastero ha assegnato il termine di dieci giorni “... *ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ... dalla data di ricevimento della ... comunicazione ...*” per produrre “... *osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, purché pertinenti all'oggetto del procedimento e non in contrasto con le informazioni già fornite ...*” sospendendo “...*il termine di conclusione del procedimento ...*” (cfr. doc. 2).

10) Coticché, il ricorrente il 04.10.2022 ha inviato a mezzo PEC le proprie osservazioni, con le quali ha evidenziato che la ditta individuale “... *Corte Camerlenga di Mattioli Luca è un'azienda agricola e Mattioli Luca è un coltivatore diretto ...*” e che “... *Dall'esame della visura allegata è possibile riscontrare che: - l'attività prevalente è l'allevamento di suini (codice Ateco 01.46), ma sono presenti anche la coltivazione dei cereali, la lavorazione delle carni derivanti dai propri animali e la vendita diretta dei salumi. Quindi tutte attività esercitate dall'impresa agricola ...*” (cfr. doc. 14 e **doc. 15**).

11) Stante, poi, il silenzio del MIMIT, il ricorrente procedeva agli investimenti come da modalità e termini *ex lege* previsti e di quanto dichiarato in domanda (**docc. 16-17-18**).

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

12) Solamente il 16.05.2023 (a quasi un anno di distanza dalla presentazione della domanda e a oltre sette mesi dall'invio delle predette osservazioni) il MIMIT ha notificato a mezzo PEC "... *mimit.AOO_IAI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0201223. 16-05-2023 ...*" l'immotivato diniego alla domanda di contributo asserendo quanto in appresso: "...*Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmessa via PEC in data 26/09/2022, prot. n. 0331832; Preso atto delle osservazioni inviate in data 04/10/2022, (prot. MIMIT n. 339759); Atteso che le stesse non risultano idonee a superare i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di contributo; Considerato, quindi, che risulta confermato il profilo di inammissibilità dell'istanza evidenziato nella predetta comunicazione dei motivi ostativi, da intendersi qui richiamato e di seguito riassunto: l'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, come previsto all'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 30 luglio 2021. In particolare, da visura camerale del 28/06/2022 n. T 480626915 si rileva che codesta impresa risulta iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore, sezione speciale – Coltivatore Diretto. Per le ragioni sopra riportate, è rigettata la domanda in oggetto ...*" (cfr. doc. 1).

13) Nel contempo e nonostante il procedimento amministrativo riguardante il ricorrente non avesse ancora trovato conclusione, la stessa Direzione Generale - Divisione V, ha adottato i Decreti direttoriali meglio specificati in epigrafe, con i quali – a più riprese – ha illegittimamente dato corso alla concessione dei contributi a fondo perduto in favore dei soggetti di cui agli allegati uniti a predetti D.D., senza mai nulla concedere a Mattioli Luca (cfr. docc. da 3 a 9).

14) Orbene ritenendo il ricorrente che il procedimento amministrativo percorso e gli atti che oggi si impugnano - tenuto conto, quanto meno, della carenza di istruzione e di motivazione dello stesso diniego gravato, nonché della infondatezza giuridica di quanto sostenuto dal MIMIT – già in fatto si dimostrano del tutto illegittimi nonché gravatori e lesivi dei diritti, delle ragioni e degli interessi legittimi facenti capo a Mattioli Luca, non rimane altra alternativa che apprestarsi alla presente impugnativa per seguenti motivi

IN DIRITTO

**1°) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 10
BIS E 20 DELLA LEGGE 07.08.1990, N.241, DELL'ART. 9 DEL D.M.
30.07.2021 (MODALITA' ATTUATIVE CONNESSE ALL'UTILIZZO
DELLE RISORSE DEL «FONDO PER GLI INVESTIMENTI
INNOVATIVI DELLE IMPRESE AGRICOLE» DESTINATO A
FAVORIRE LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE
AGRICOLE, DI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E
IMMATERIALI NUOVI, STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA') E DEL D.P.C.M. N. 273/2010 (REGOLAMENTO
RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI NON SUPERIORI A
NOVANTA GIORNI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MIMIT). VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI TUTTI I
PRINCIPI GIURIDICI SOTTESI ALLE NORMATIVE
RICHIAMATE, NONCHE' DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO
E GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Come già *supra* accennato, in data 23.05.2022 il ricorrente ha avanzato domanda per ottenere il contributo a fondo perduto *de quo*.

Ai sensi dell'art. 9 del DM 30.07.2021, del DPCM 273/2010, all. A e dell'art. 2 della L. 241/90, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa domanda, l'esito favorevole o i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata da Mattioli.

Invece, il MIMIT ha tardivamente comunicato tali motivi ostativi solamente il 26.09.2022 (quindi oltre 120 giorni dalla suddetta richiesta).

Inoltre, con tale ultima comunicazione il dicastero ha pure sospeso i termini procedurali.

Successivamente il 4.10.2022, nel rispetto dei 10 giorni assegnati, il ricorrente ha comunicato le proprie osservazioni e, a questo punto, il procedimento si è riattivato senza, però, ottenere alcuna risposta da parte del MIMIT, nonostante i molteplici solleciti inviati a quest'ultimo Ente (**doc. 19**).

Pertanto, nel protratto e ingiustificato silenzio dell'Amministrazione, atteso il decorso di qualsivoglia termine per la formazione del silenzio assenso *ex art.*

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

20 L. 241/1990, il ricorrente riteneva di dover essere automaticamente inserito nei decreti direttoriali di concessione del beneficio *de quo*.

Invece, il MIMIT – non curante della circostanza che *medio termine* era maturato il silenzio assenso - ha notificato in modo ultratardivo l'illegittimo atto di diniego in data 16.05.2023 (lasciando ingiustificatamente trascorrere un lungo lasso di tempo di circa un anno dall'inizio della procedura).

Vieppiù, nulla in proposito ha mai motivato l'Amministrazione, nemmeno fornendo alcuna spiegazione sul perché le osservazioni del ricorrente non potevano essere prese in considerazione (limitandosi, in proposito, ad arbitrariamente sostenere di aver "... *preso atto delle osservazioni inviate in data 04/10/2022, (prot. MIMIT n. 339759) ...*" ma che "... *le stesse non risultano idonee ... (n.d.r.: sic!) ... a superare i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di contributo ...*", così palesemente violando l'art. 10 *bis* della L. 241/1990).

Orbene, nel caso di specie, non può certamente affermarsi che il MIMIT abbia applicato in modo legittimo tutta la normativa richiamata nell'epigrafe del presente motivo di ricorso, visto quanto *supra* allegato e provato *per tabulas* da tutta la documentazione offerta in comunicazione con manifesta violazione e falsa applicazione sia dell'obbligo motivazionale gravante tutti gli atti amministrativi, sia di tutti i principi giuridici sottesi alla normative dianzi citate - che sono stati totalmente vanificati – sia del principio dell'affidamento e giusto procedimento e, non ultimo, del diritto di difesa dell'odierno ricorrente. Invero, il MIMIT avrebbe dovuto solamente prendere atto che a fronte dei suoi colposi ritardi, si era oramai formato il silenzio assenso e, conseguentemente, avrebbe dovuto immettere il ricorrente nei decreti direttoriali di concessione dei contributi.

Così però non è stato e, dunque, sol per tale ragione gli atti gravati sono illegittimi, invalidi e, come tali, vanno annullati.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
580/1993, ART. 8, COMMA V E DELL'ART. 7, COMMI I E II, DEL
D.P.R. 07/12/1995, N. 581 E DELL'ART. 2, COMMI I E II DEL D.P.R.
14/12/1999, N. 558. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160, COMMA 123 E
DEL DM 30.07.2021 E DEL DD 02.05.2022. VIOLAZIONE E FALSA**

**APPLICAZIONE REGOLAMENTO DEL 25/06/2014 - N. 702
("REGOLAMENTO ABER"). TRAVISAMENTO DEI FATTI E
DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO E GRAVE INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

A)

Come già riportato nella narrativa che precede in quest'atto, il MIMIT ha ritenuto di non ammettere l'odierno ricorrente al beneficio richiesto asserendo (ma affatto non dimostrando) che – ad esclusiva detta della P.A. precedente –
“... *l'impresa non ...*” risulterebbe “...*iscritta nella sezione speciale imprese agricole del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, come previsto all'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 30 luglio 2021. In particolare, da visura camerale del 28/06/2022 n. T 480626915 si rileva che codesta impresa risulta iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore, sezione speciale – Coltivatore Diretto...*” (cfr. doc. 1).
Tale pseudo motivazione – espressa in modo ingiustificato e senza alcun approfondimento istruttorio – appare del tutto infondata in fatto e in diritto.

Infatti, se si considera che:

- l'art. 8, comma V, (registro imprese), della L. 29/12/1993, n. 580, come succ. mod. e integr. stabilisce che “... *L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali ...*”;

- l'art. 7, commi I e II (registro imprese), del D.P.R. 07/12/1995, n. 581 come succ. mod. e integr., dispone che “... *1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti: ... 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile; ...*”;

- l'art. 2, commi I e II (iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese), del D.P.R. 14/12/1999, n. 558, stabilisce che “... *1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati*

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

nella medesima sezione speciale. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1 ...”;

allora non vi potranno essere più dubbi sull’erroneità del provvedimento di diniego adottato dal MIMIT, atteso che a livello di pubblicità RI il richiamato art. 2 del D.P.R. 558/1999 unifica le precedenti sezioni speciali (indicate nel comma III dell’art. 7 D.P.R. 581/95, comma abrogato dallo stesso D.P.R. 558/1999) in unica sezione speciale in cui iscritti sono gli imprenditori agricoli anche quale piccoli imprenditori/coltivatori diretti, evidenziando solamente la certificazione del RI la sottospecifica delle due tipologie di imprese agricole nella ulteriore voce chiamata "qualifica" e, dunque, non potendosi ritenere in forza di tale normativa che il ricorrente non rivesta la qualità di imprenditore agricolo *ex artt.* 2135 e 2083 del c.c..

Cosicché, sol per tali assorbenti ragioni le apodittiche affermazioni del MIMIT devono ritenersi prive di fondamento giuridico.

Ma vi è di più, atteso che nella disciplina normativa riguardante il contributo di cui al “*Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole*” per il quale è controversia, non vi era (e non vi è) alcuna disposizione che potesse in qualche modo avallare le asserzioni errate del predetto dicastero.

Infatti se è vero, come è vero che:

- con la norma di rango primario prevista nell’art. 1, della legge 27/12/2019, n. 160 al comma 123, si dispone” ... *Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative*

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

delle risorse del Fondo di cui al presente comma...” senza che nella stessa sia prevista alcuna distinzione come quella illegittimamente invocata dal MIMIT;

- con le norme di rango secondarie previste: dall’art. 1 (definizioni) del D.M. 30.07.2021 (nel richiamare espressamente la disposizione di legge che precede) si stabilisce che per “... d) *“imprese agricole”* ...” si intendono “... *le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ...*”; dall’art. 2 (ambito di applicazione e finalità dell’intervento) del D.M. 30.07.2021 si stabilisce che “*1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge n. 160/2019, le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” di cui al medesimo articolo 1, comma 123, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività ...*”; dall’art. 5 (soggetti beneficiari), comma II, lettera b) del D.M. 30.07.2021 si dispone era necessario “... *essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER; ... essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente ...*”;

- con le norme di rango ulteriormente inferiori previste: nelle premesse del Dd 2.05.2022 laddove si afferma che con “... *il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, che, in attuazione del citato comma 123 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ...*” è stato “... *disciplinato le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole ...*”; dall’art. 1 (definizioni) del Dd 2.05.2022 si stabilisce che si intendono “... d) *“imprese agricole”*: *imprese agricole così come individuate dall’articolo 5 del decreto ...*”;

allora, nulla potrà più giustificare gli inesatti assunti del MIMIT, anche a fronte dell’ulteriore circostanza che nemmeno il Regolamento UE del 25/06/2014, n.

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

702 (sempre richiamato nelle normative *supra* individuate e che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) autorizzava le singolari interpretazioni della P.A. precedente, visto che alle disposizioni di cui: all'art. 1 (Campo di applicazione) si stabilisce che "... 1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, ..."; all'art. 2 (definizioni) si dispone che "... Ai fini del presente regolamento si intende per: ... (2) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I ..." (e, quindi, "... DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Articolo 1 – Impresa Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. - Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. ...", cfr. all. 1 del reg. cit.).

Vieppiù, anche quanto disposto dall'art. 32 - Reddito agrario - del T.U.I.R (DPR 917-1986) non può in alcun modo giustificare l'operato del MIMIT che è e resta del tutto illegittimo, atteso che pure tale disposizione dimostra la correttezza di quanto sostenuto dal ricorrente.

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

In summa, dunque, da nessuna delle norme primarie e secondarie, anche di matrice comunitaria, possono in qualche modo discendere gli assunti del MIMIT che, come tali, dovranno essere *de plano* reietti.

Tanto più che, dal punto di vista strettamente giuridico – salvo il travisamento dei fatti (che si traduce pure in difetto di istruttoria atteso che il MIMIT ha omesso di verificare la “*sostanziale*” qualifica di imprenditore agricolo di Mattioli Luca, limitandosi ad un mero esame formale) – il ricorrente è a tutti gli effetti di legge imprenditore agricolo sia perché svolge una delle attività previste dall’art. 2135 c.c. ma anche perché pone in essere le stesse attività avvalendosi esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare (pure come coltivatore diretto del fondo, svolgendo abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, con la forza lavoro propria e dei propri familiari), nonché “...

- d) X è di *micro* dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014³, i cui dati alla data di presentazione della domanda sono:

Occupati (ULA) ⁴	Fatturato	Totale di bilancio
5,3	€ 1.243.235	€ 2.476.713

....” (cfr. doc. 13).

Con l’ulteriore aggravante, sotto il medesimo profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria, relativa alla circostanza per la quale il MIMIT non ha neppure tenuto in considerazione che il ricorrente gli aveva pure segnalato che nel mese di febbraio 2023 (fornendo in proposito pure prova documentale) “...*“Corte Camerlenga di Mattioli Luca” ...*” era pure “... *stata riconosciuta tra le 100 migliori aziende agricole d’Italia in termini di sostenibilità ed attenzione all’ambiente, selezionata tra oltre 2800 aziende agricole tramite un’iniziativa di Confagricoltura e Reale Mutua con il Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ...*” (cfr. doc. 19)

Cosicché, avallare l’ingiustificata distinzione operata dal MIMIT significherebbe perseverare nell’eccesso di potere che è stato già posto in essere sotto i vati profili di cui *supra* e della grave ingiustizia manifeste.

Pertanto, i provvedimenti oggetto di impugnazione sono nuovamente illegittimi e, come tali, vanno posti nel nulla.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 702/2014 E DEI PRIMICIPI IN METARIA DI

CONCORRENZA, QUALE COSEGUENZA DI QUANTO GIÀ ECCEPITO E CONTESTATO IN QUESTA SEDE

Appare piuttosto evidente che le illegittime prese di posizioni che hanno portato all'esclusione del ricorrente violano palesemente tutto l'impianto di "aiuti" previsto per il settore agricolo di cui al regolamento ABER.

Infatti, è chiaro che per il non condivisibile e singolare operato del MIMIT alcuni soggetti si sono e stanno avvantaggiando già solo per aver ottenuto i contributi ricevuti e/o una maggior quota di benefici, rispetto a chi non ne ha goduto.

Non c'è bisogno di un'espressa consulenza tecnico-economica per verificare come la irragionevole scelta del MIMIT produca effetti discorsivi del mercato, favorendo i beneficiari del contributo (chi più ha seguirà ad ottenere perché grazie alla contribuzione – peraltro proveniente da un Ente pubblico - si rafforzerà a discapito di chi meno ottiene e meno otterrà), nei confronti di concorrenti che non fruiscono in tutto od in parte dei contributi.

Non senza rilevare, al riguardo, che pure il susseguirsi delle varie graduatorie emesse e basate sull'illegittimo modo di agire del MIMIT ha creato e aggraverà il *gap* tra i vari imprenditori agricoli, soprattutto nella medesima regione che sarà difficilmente recuperabile.

Perciò, anche per tali ulteriori ragioni gli atti gravati sono illegittimi e, come tali andranno cassati.

IV) DISAPPLICAZIONE DEL D.M. 30.06.2021 E DEI DECRETI

DIRETTORIALI 02.05.2022 E 13.05.2022

Nel caso in cui, il MIMIT dovesse insistere nelle sue illegittime determinazioni, allora si chiede di voler comunque disapplicare tutte le disposizioni della normativa secondaria richiamata nell'epigrafe del presente paragrafo e, in specie dell'art. 5, comma 2, lett. b), del DM 30 luglio 2021 e dell'art. 1, comma lettera d, laddove richiama quest'ultima norma del citato D.M. e di quelle che in qualche modo il MIMIT potrebbe utilizzare per sostenere i suoi apodittici assunti.

Invero, se le disposizioni testé richiamate dovessero autorizzare (ammesso e non concesso, ma non si ritiene che sia così per quanto sinora esposto discendente da una pura e semplice interpretazione letterale e sistematica della normativa presente nella *sedes materiae*) - sotto qualsivoglia profilo -

l'esclusione dal novero delle imprese agricole "... *l'impresa ...*" che risultasse "... *iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore, sezione speciale – Coltivatore Diretto ...*", allora sarebbe più evidente che tali norme risulterebbero *contra legem* in quanto in evidente contrasto con il Regolamento UE 25/06/2014, n. 702 ("REGOLAMENTO ABER") e, a seguire, con l'art. 1, della legge 27/12/2019, n. 160, comma 123 e con tutte le altre disposizioni di rango superiore citate nel II motivo di ricorso che precede in quest'atto, atteso che tutto il compresso normativo testé richiamato non prevede in nessun caso la predetta esclusione.

IV) ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si confida che quanto esposto sia sufficiente ad evidenziare la fondatezza dell'impugnazione proposta, che evidenzia la grave illegittimità e irragionevolezza sotto molteplici aspetti in relazione all'operato del MIMIT così come delineato negli illegittimi provvedimenti qui puntualmente contestati. *Modus operandi* che, come detto, senza alcuna ragione né in fatto né in diritto, ha avuto come conseguenza l'esclusione del ricorrente dal beneficio per cui è controversia, in contrasto con le norme che, invece, ne prevedevano l'attribuzione, che dovevano nel loro insieme avere la finalità di spronare gli imprenditori agricoli ad effettuare investimenti innovativi 4.0 così da renderli anche economicamente più competitivi sul mercato; stessa finalità che, invece, il MIMIT ha totalmente disatteso a scapito del ricorrente in spregio alla normativa più volte richiamata nella narrativa del presente atto e a favore di coloro che hanno beneficiato per il solo fatto di non essere di piccole dimensioni.

Quanto *al periculum*, lo stesso è evidente se si considera che la somma investita (pari a 58.250,00 euro), che il ricorrente ha già effettivamente pagato (cfr. docc. 16-17-18) di cui, peraltro, solo 20.000,00 potranno essere oggetto di contributo, costituisce di per sé un importo piuttosto elevato per un imprenditore agricolo quale è il ricorrente il cui il reddito agrario (ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 esposto nell'ultima dichiarazione dei redditi depositata alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni) è di € 12.490,00 con il rischio effettivo di perdere l'occasione di poter beneficiare del suddetto contributo se, *medio tempore*, lo specifico

“Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall’articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istituito nello stato di previsione del MIMIT andasse a esaurirsi (circostanza quest’ultima, allo stato sconosciuta al ricorrente).

Sotto quest’ultimo profilo appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui non venisse concessa la tutela cautelare richiesta, la definizione della procedura concorsuale avrebbe l’effetto di precludere definitivamente al ricorrente la possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Il danno che, pertanto, deriverebbe dalla mancata sospensione dei provvedimenti qui impugnati è dunque per il ricorrente senz’altro grave ed irreparabile, tale da giustificare la presente richiesta di tutela cautelare.

Se ciò accadesse, prima dell’esame giudiziale ed imparziale dell’intera vicenda, si realizzerebbe una profonda ingiustizia e la decisione nel merito risulterebbe *inutiliter data*, con buona pace delle ragioni del ricorrente.

La sospensione dell’esecutività/esecutorietà degli atti impugnati, invece, impedirebbe quanto sopra ripristinando l’effettiva parità delle parti, anche in ossequio al principio del giusto procedimento, nel presente giudizio, evitando ogni possibile pregiudizio.

Tutto ciò esposto e ritenuto, il ricorrente *ut supra*, a mezzo del sottoscritto avvocato chiede che siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

previa disapplicazione

per quanto occorrer possa, del D.M. 30.06.2021 (cfr. doc. 10) e dei decreti direttoriali 02.05.2022 (cfr. doc. 11) e 13.05.2022 (cfr. doc. 12), con i relativi allegati, con riguardo a tutte quelle norme, disposizioni e definizioni, intese a escludere le imprese agricole analoghe a quella gestita dal ricorrente per gli illegittimi motivi indicati nelle comunicazioni di diniego (cfr. doc. 1) e dei motivi ostativi (cfr. doc. 2),

- In via preliminare e cautelare, sospendere l’esecutorietà/esecutività degli atti impugnati, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti,

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella narrativa che precede.

- Nel merito, accertata la illegittimità e dichiarata la conseguente nullità, annullare gli atti impugnati, nonché, per quanto occorrer possa, tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti, meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella narrativa che precede; per l'effetto, disporsi la concessione del contributo a fondo perduto a gravare sul "Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole" con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istituito nello stato di previsione e/o già a consuntivo del MIMIT.

- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi in favore del ricorrente e rimborso del contributo unificato, oltre a contributo forfettario 15% e a CPA e IVA come per legge.

- In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

All_A_Proc_spec_Mattioli

Doc_1_Comunicazione_diniego_domanda_Mattioli

Doc_2_Comun_mot_ostativi_Mattioli

Doc_3_FIA_Dd_5_8_22

Doc_4_FIA_Dd_23_9_22

Doc_5_FIA_Dd_29_9_22

Doc_6_FIA_Dd_14_12_2022

Doc_7_FIA_Dd_22_3_23

Doc_8_FIA_Dd_6_6_23

Doc_9_FIA_Dd_26_6_23

Doc_10_DM_30_luglio_2021

Doc_11_Dd_2_maggio_2022_FIA

Doc_12_D_FIA_13_05_2022

Doc_13_Dom_conces_agev_Mattioli_23_5_2022

Doc_14_Vis_CCIAA_Mattioli

Doc_15_Pec_osserv_Mattioli_4_9_22

Doc_16_Cont_acquis_impianto stagionatura_Mattioli

Doc_17_Cont_acquis_insacatrice_Mattioli

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

Doc_18_Cont_acquis_stampante_termica_Mattioli

Doc_19_PEC_sollecito_Mattioli_14_03_2023

Doc_20_Vers_CU_Mattioli.

- Si producono anche le PEC di notificazione, di accettazione e di avvenuta consegna al controinteressato.

- Ordinarsi alle Amministrazioni precedenti di produrre, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, tutti i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti non in possesso del ricorrente, in base ai quali gli stessi sono stati emanati e tutti i documenti di bilancio preventivo e/o consuntivo con relativa documentazione contabile economica di riferimento al Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Inoltre, il ricorrente *ut supra*, sempre a mezzo del sottoscritto avvocato,

CHIEDE

che ai sensi della direttiva del provvedimento P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993 n. 176, di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata, nonché di essere informato degli sviluppi istruttori del presente procedimento, mediante tempestiva comunicazione e trasmissione delle eventuali controdeduzioni e dei documenti avversari, ai fini della necessaria replica, e, successivamente, della relazione ministeriale, all'indirizzo PEC giuseppe.barreca@mantova.pecavvocati.it

Il contributo unificato anticipato dal ricorrente è pari ad € 650,00 (**doc. 20**).

Con ogni riserva di motivi aggiunti e di ulteriormente dedurre, instare e produrre, anche diversamente, sia nel merito che in via istruttoria.

Mantova, 13.09.2023

Avv. Giuseppe Barreca (f.to).

2) In data 13.09.2023 il ricorso *supra* trascritto, completo dei documenti allegati e della prova della notifica alla controinteressata e alle altre parti resistenti, è stato depositato a mezzo PEC presso la competente P.A. interessata MIMIT (**All_C**);

3) A seguito di ciò, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, CF 80230390587, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

dall'Avvocatura Generale dello Stato, CF 80224030587, Avv. dello Stato Giorgio Santini, proponeva atto di opposizione *ex art. 10*, D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 05-06.11.2023 a mezzo PEC, con il quale è stata richiesta per mera "*opportunità*" la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, senza nemmeno riservare per tale sede la formulazione di domande e conclusioni (**All_D**)

Tutto ciò premesso, l'odierno comparente *ut supra*, come *supra* assistito, difeso e domiciliato, intendendo insistere, come effettivamente insiste, nel ricorso

si costituisce

in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 Cod. proc. amm., innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con preliminare disapplicazione degli atti e provvedimenti ivi specificati, nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali

(art. 55 Cod.proc.amm.)

Si richiama quanto già esposto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*, oggi ancor più stringenti atteso l'ulteriore lasso di tempo trascorso – senza che allo stato sia stato assunto alcun provvedimento al riguardo - e il comportamento difensivo tenuto dal MIMIT attraverso l'atto di opposizione notificato, privo di qualsivoglia motivazione in fatto e in diritto e, dunque, dal significato meramente defatigatorio.

Si confida, dunque, che quanto già era stato esposto sia - pure in questa sede - sufficiente a evidenziare la fondatezza dell'impugnazione proposta, che evidenzia la grave illegittimità e irragionevolezza sotto molteplici aspetti in relazione all'operato del MIMIT così come delineato negli illegittimi provvedimenti puntualmente contestati. *Modus operandi* che, come detto, senza alcuna ragione né in fatto né in diritto, ha avuto come conseguenza

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

l'esclusione del ricorrente dal beneficio per cui è controversia, in contrasto con le norme che, invece, ne prevedevano l'attribuzione, che dovevano nel loro insieme avere la finalità di spronare gli imprenditori agricoli ad effettuare investimenti innovativi 4.0 così da renderli anche economicamente più competitivi sul mercato; stessa finalità che, invece, il MIMIT ha totalmente disatteso a scapito del ricorrente in spregio alla normativa più volte richiamata dal ricorrente e a favore di coloro che hanno beneficiato per il solo fatto di non essere di piccole dimensioni.

Quanto al *periculum*, lo stesso è evidente se si considera che la somma investita (pari a 58.250,00 euro), che il ricorrente ha già effettivamente pagato (cfr. docc. 16-17-18) di cui, peraltro, solo 20.000,00 potranno essere oggetto di contributo, costituisce di per sé un importo piuttosto elevato per un imprenditore agricolo quale è il ricorrente il cui il reddito agrario (ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 esposto nell'ultima dichiarazione dei redditi depositata alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni) è di € 12.490,00 con il rischio effettivo di perdere l'occasione di poter beneficiare del suddetto contributo se, *medio tempore*, lo specifico "Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole" con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istituito nello stato di previsione del MIMIT andasse a esaurirsi (circostanza quest'ultima, allo stato ancora sconosciuta al ricorrente).

Sotto quest'ultimo profilo appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui non venisse concessa la tutela cautelare richiesta, la definizione della procedura concorsuale avrebbe l'effetto di precludere definitivamente al ricorrente la possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Il danno che, pertanto, deriverebbe dalla mancata sospensione dei provvedimenti qui impugnati è dunque per il ricorrente senz'altro grave ed irreparabile, tale da giustificare la presente richiesta di tutela cautelare.

Se ciò accadesse, prima dell'esame giudiziale ed imparziale dell'intera vicenda, si realizzerebbe una profonda ingiustizia e la decisione nel merito risulterebbe *inutiliter data*, con buona pace delle ragioni del ricorrente.

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

La sospensione dell'esecutività/executorietà degli atti impugnati, invece, impedirebbe quanto sopra ripristinando l'effettiva parità delle parti, anche in ossequio al principio del giusto procedimento, nel presente giudizio, evitando ogni possibile pregiudizio.

Per tali motivi, **MATTIOLI LUCA** quale titolare della ditta individuale "CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA", a mezzo del sottoscritto avvocato

CHIEDE

all'Ecc.mo T.A.R. Lazio

di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

previa disapplicazione

per quanto occorrer possa, del D.M. 30.06.2021 (cfr. doc. 10) e dei decreti direttoriali 02.05.2022 (cfr. doc. 11) e 13.05.2022 (cfr. doc. 12), con i relativi allegati, con riguardo a tutte quelle norme, disposizioni e definizioni, intese a escludere le imprese agricole analoghe a quella gestita dal ricorrente per gli illegittimi motivi indicati nelle comunicazioni di diniego (cfr. doc. 1) e dei motivi ostativi (cfr. doc. 2),

- In via preliminare e cautelare, sospendere l'executorietà/esecutività degli atti impugnati, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti, meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella narrativa che precede.

- Nel merito, accertata la illegittimità e dichiarata la conseguente nullità, annullare gli atti impugnati, nonché, per quanto occorrer possa, tutti i provvedimenti agli stessi presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti, meglio descritti nell'epigrafe del presente ricorso, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella narrativa che precede; per l'effetto, disporsi la concessione del contributo a fondo perduto a gravare sul "Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole" con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istituito nello stato di previsione e/o già a consuntivo del MIMIT.

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

- **In ogni caso**, con vittoria di spese e compensi in favore del ricorrente e rimborso del contributo unificato, oltre a contributo forfettario 15% e a CPA e IVA come per legge.

- **In via istruttoria**: Ordinarsi alle Amministrazioni precedenti di produrre, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, tutti i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti non in possesso del ricorrente, in base ai quali gli stessi sono stati emanati e tutti i documenti di bilancio preventivo e/o consuntivo con relativa documentazione contabile economica di riferimento al Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole" con una dotazione di cinque (5) milioni di euro per il 2022 previsto dall'articolo 1, comma 123, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, instare e produrre, anche diversamente, sia nel merito che in via istruttoria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari ad euro 650,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario in egual misura.

All'atto del deposito della presente costituzione si allegano allo stesso i seguenti documenti:

All_A_Proc_spec_Mattioli

Doc_1_Comunicazione_diniego_domanda_Mattioli

Doc_2_Comun_mot_ostativi_Mattioli

Doc_3_FIA_Dd_5_8_22

Doc_4_FIA_Dd_23_9_22

Doc_5_FIA_Dd_29_9_22

Doc_6_FIA_Dd_14_12_2022

Doc_7_FIA_Dd_22_3_23

Doc_8_FIA_Dd_6_6_23

Doc_9_FIA_Dd_26_6_23

Doc_10_DM_30_luglio_2021

AVV. GIUSEPPE BARRECA

Via Chiassi, n. 54 - 46100 Mantova
Tel. 0376/ 329937 - Fax 0376/ 318755
giuseppe.barreca@avvocatibpv.it

Doc_11_Dd_2_maggio_2022_FIA

Doc_12_D_FIA_13_05_2022

Doc_13_Dom_conces_agev_Mattioli_23_5_2022

Doc_14_Vis_CCIAA_Mattioli

Doc_15_Pec_osses_Mattioli_4_9_22

Doc_16_Cont_acquis_impianto stagionatura_Mattioli

Doc_17_Cont_acquis_insacatrice_Mattioli

Doc_18_Cont_acquis_stampante_termica_Mattioli

Doc_19_PEC_sollecito_Mattioli_14_03_2023

Doc_20_Vers_CU_Mattioli;

All_B_ricorso straordinario_Capo_Stato_notificato;

All_C_notifica_controinteressato;

All_D_atto_opposizione_MIMIT_notificato

- Si producono anche le PEC relative al deposito e notificazione a parte avversa del ricorso straordinario al Capo dello Stato qui trasposto.

Salvis juribus.

Mantova, 22.12.2023

Avv. Giuseppe Barreca